



TRIBUNALE DI URBINO

DECRETO AI SENSI DEGLI ARTT. 14 TER E SS. DELLA LEGGE N. 3 DEL 2012

n. 2/22 RG

Il giudice delegato,

esaminato il ricorso formulato da [REDACTED] ai sensi dell'art. 14 ter della legge n. 3 del 2012, depositato in data 11.5.2022 e che ivi si abbia per integralmente richiamato;

esaminata la documentazione ad esso allegata;

esaminata la relazione particolareggiata dell'O.C.C., recante la data del 2.5.2022 (allegato A) e che ivi si abbia per integralmente richiamata;

RILEVATO

che la documentazione prodotta evidenzia senza dubbio alcuno che, nonostante la correlazione genetica del passivo con il pregresso svolgimento di attività di impresa individuale, [REDACTED], [REDACTED], incensurato, non riveste più la qualità di imprenditore commerciale o di socio illimitatamente responsabile di società di persone.


In particolare, la visura camerale (doc. n.2) riferisce che il debitore, già imprenditore individuale, ha conseguito la cancellazione dal registro delle imprese in data 28.4.2014.

Pertanto, risulta spirato il termine di cui al primo comma dell'art. 10 L.F.

Ne consegue che [REDACTED] in carenza della sussistenza dei presupposti di cui al secondo comma dell'art. 10 L.F., sussistenza esclusa dall'O.C.C. che riferisce che attualmente il debitore è lavoratore subordinato e non svolge alcuna attività di impresa, è sottratto al fallimento, e ciò a prescindere dall'integrazione o meno delle soglie di fallibilità contemplate dal secondo comma dell'art. 1 L.F.

Non ricorre, dunque, il requisito ostativo di cui alla lettera a) del secondo comma dell'art.7 della legge in esame.

La relazione particolareggiata dell'O.C.C., all'esito di un percorso motivazionale adeguato ed immune da passaggi illogici, riferisce la sostanziale carenza di condotte *lato sensu* fraudolente poste in essere dal debitore e la mancata proposizione di azioni revocatorie o di altri strumenti di tutela della garanzia patrimoniale da parte dei creditori.

Altresì, l'O.C.C. riferisce la veridicità dei dati prospettati dal debitore, sì da propendere per l'attendibilità e completezza della documentazione prodotta da 

Tale documentazione e quanto riferito dall'O.C.C. consentono adeguata ricostruzione dell'ammontare del passivo e della consistenza del patrimonio.

In particolare, il patrimonio è costituito:

- dall'immobile sito a Sant'Angelo in Vado, censito al catasto fabbricati al foglio 42, part. 111, sub 11, cat C/2, già pignorato e oggetto di pendente esecuzione immobiliare;
- dalla comproprietà, in misura del cinquanta per cento, dell'autovettura Toyota RAV tg. EN025JG;
- dalla comproprietà, in misura del cinquanta per cento, del carrello rimorchio tg. AD67410;
- dalla retribuzione conseguita in ragione della prestazione di lavoro subordinato a tempo indeterminato; in particolare, lo stipendio mensile ammonta ad euro 1.250,00 circa;

Il debitore riferisce di essere padre di due figli (il primo maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, la seconda minorenni) nati da due diverse relazioni sentimentali, e rappresenta che lo stipendio mensile è integralmente destinato al mantenimento proprio e dei figli, come da prospetto analitico.

Tali deduzioni, non contestate dall'O.C.C., appaiono condivisibili, anche in ragione della persistente spinta inflazionistica e della correlata perdita del valore di acquisto delle retribuzioni.

Altresì, deve ritenersi che anche l'utilizzo dell'autovettura, che verosimilmente conserva un valore bassissimo (sia per l'anno di immatricolazione che per il numero di chilometri), sia necessario per il sostentamento del nucleo familiare, consentendo al debitore di recarsi al lavoro.

Ne consegue che l'autovettura e lo stipendio, nella sua interezza, devono essere sottratti alla liquidazione del patrimonio.

Per quanto concerne il carrello rimorchio, il liquidatore tenterà, in prima battuta, di indurre il comproprietario, ossia la madre del debitore, ad acquistare la quota del figlio.

In adesione all'orientamento maggioritario della giurisprudenza di merito, occorre osservare che l'apertura della procedura di liquidazione dei beni interferisce, sovrapponendosi ad essa, con l'assegnazione del quinto dello stipendio disposta nell'esecuzione mobiliare o in via negoziale, ovviamente con riguardo ai soli crediti non ancora maturati e percepiti.

Invero, come si desume dalla norma di cui all'art. 14 quinquies comma 2, lettera b) della legge n. 3 del 2012, la liquidazione del patrimonio risponde al principio della concorsualità e, dunque, al corollario secondo cui tutte le pretese creditorie vantate nei confronti del medesimo debitore devono essere convogliate e soddisfatte in un'unica procedura concorsuale.

D'altro canto, la norma sopra richiamata, laddove prevede che *“non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive”*, adopera un termine, quello di azione, ben più ampio del termine di procedura esecutiva, sì a voler sottintendere la necessità della cessazione degli effetti, non ancora consolidatisi, derivanti dalle iniziative intraprese dal singolo creditore e volte al soddisfacimento coattivo, sebbene sia concluso il procedimento per il cui tramite dette iniziative sono state veicolate.

Orbene, nell'ipotesi di pignoramento del quinto dello stipendio, vi è una discrasia temporale tra la conclusione della procedura esecutiva ed il soddisfacimento della pretesa creditoria, ossia il raggiungimento dello scopo ultimo dell'azione esecutiva, che, giusto il disposto di cui agli artt. 553 c.p.c. e 2928 c.c., presuppone la riscossione del credito assegnato.

In tale ottica, l'azione sopravvive alla procedura ma tale *“sopravvivenza”* è poi sospesa dall'apertura della liquidazione del patrimonio (alla medesima conclusione perviene l'orientamento della giurisprudenza di merito incentrato sull'applicazione in via analogica della norma di cui all'art. 44 L.F.).

La completezza documentale e la carenza di ragioni impedienti tipizzate dalla disciplina in esame, non desumibili appunto dai documenti prodotti né rilevate dall'O.C.C., conducono all'apertura della procedura di liquidazione dei beni del debitore.

Al fine di contenere le spese della procedura ed in ragione della limitatissima ampiezza dell'attività liquidatoria, appare opportuno conferire l'ufficio di liquidatore al professionista che

ha già svolto l'incarico di O.C.C., con la correlata precisazione che il compenso relativo all'ufficio di liquidatore sarà determinato dal giudice alla luce dell'attivo realizzato ed in ragione dell'impegno effettivamente resosi necessario.

P.Q.M.

Visti gli artt. 14 ter e ss. della legge n. 3 del 2012, così decide:

- dichiara aperta la procedura di liquidazione dei beni di [REDACTED], nato a [REDACTED];
- nomina liquidatore l'Avv. Andrea Guidarelli, già nominato O.C.C.;
- dispone che, sino al momento di chiusura della procedura, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive nè acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, fatta salva la facoltà del liquidatore di subentrare in eventuali procedure esecutive pendenti;
- rappresenta che lo stipendio di [REDACTED] sottratto alla liquidazione;
- ordina che il ricorso ed il decreto siano pubblicato sul sito internet del Tribunale di Urbino;
- ordina la trascrizione del presente decreto, a cura del liquidatore, ai sensi della lettera d) del secondo comma dell'art. 14 quinquies della legge n. 3 del 2012;
- manda il liquidatore per tutti gli adempimenti di sua competenza;
- manda la cancelleria per gli adempimenti di sua competenza.

Urbino, 7.7.2022

Il Giudice delegato

Vito Savino

Ai sensi di legge si attesta la conformità della presente copia del decreto di apertura della procedura di Liquidazione del Patrimonio n. 2/2022 Tribunale di Urbino, con quella presente nel relativo fascicolo telematico dalla cui copia informatica è stata estratta, compsoata da complessive n. 4 pagine compresa la presente.

Urbino, 8/7/2022

Avv. Andrea Guidarelli